

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Emergenza Covid

FAQ

17 aprile 2020

in aggiornamento

Si riporta, di seguito, l'elenco delle prime FAQ elaborate dagli uffici ANCE al fine di supportare le imprese nella corretta interpretazione della normativa emanata durante lo stato emergenziale. In considerazione delle numerose richieste, tale elenco sarà oggetto di un costante aggiornamento.

Per ulteriori quesiti e chiarimenti è possibile scrivere direttamente a emergenzacovid@ance.it

indice

Fiscalità

Opere Pubbliche

Mercato Privato

Sindacale

FAQ Trasversali

Le misure a sostegno della liquidità

- Art. 56 DL #CURAITALIA, Moratoria finanziamenti PMI
- Addendum all'Accordo per il Credito 2019
- Riepilogo principali differenze tra Addendum Accordo per il Credito ABI-Confindustria e Moratoria ex art. 56 DL #CURAITALIA
- Gli strumenti del DL 8 aprile 2020 n. 23 (DL LIQUIDITA')
- Il fondo di garanzia per le Pmi
- L'intervento di Sace

FISCALITÀ

1. D. In merito alle sospensioni dei termini relativi agli accertamenti e ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento previste dal DL 18-2020, si pongono i seguenti quesiti sull'incidenza di tali disposizioni sull'operatività della norma che impone alle PA, prima di effettuare i pagamenti, di verificare la regolarità fiscale nei confronti dei destinatari dei pagamenti:

- 1) le aziende che vantano crediti commerciali nei confronti della PA a cui sono state già notificate cartelle e che al 7 marzo 2020 sono in regola con il pagamento delle rate e comunque non hanno carichi fiscali pendenti, potranno, a partire dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto n. 18/2020) ricevere senza blocchi o impedimenti le somme dovute dagli Enti pubblici debitori ?**
- 2) le aziende del cd. "cratere sismico" che vantano crediti commerciali nei confronti della PA, che hanno beneficiato fino al 31 dicembre 2019 della sospensione, introdotta dall'articolo 11, comma 2, del Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45 e che al momento non hanno ancora ricevuto "intimazioni di pagamento", potranno, a partire dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto n. 18/2020) ricevere senza blocchi o impedimenti le somme dovute dagli Enti pubblici debitori ?**
- 3) le aziende che vantano crediti commerciali nei confronti della PA a cui sono state già notificate cartelle ed "intimazioni di pagamento" e che sono in attesa delle determinazioni dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione a seguito di richiesta di rateizzazione, potranno, a partire dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto n. 18/2020) ricevere senza blocchi o impedimenti le somme dovute dagli Enti pubblici debitori?**

R. In generale, le aziende che, a seguito di verifica da parte della PA, risultino regolari dal punto di vista fiscale, potranno ricevere i pagamenti (il procedimento di verifica è telematico e può essere quindi espletato ordinariamente anche in questo periodo di chiusura degli uffici dell'Agenzia Riscossione). In caso di rateazione delle somme iscritte a ruolo, ai fini della regolarità fiscale, è necessario che il piano sia stato accordato e che l'azienda sia regolare nel pagamento delle rate. La sola istanza di rateazione non è, pertanto, sufficiente per poter considerare l'impresa fiscalmente in regola. In ogni caso, anche in questo periodo di sospensione delle attività d'accertamento, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione esamina e fornisce regolare risposta alle istanze di dilazione avanzate dai contribuenti (cfr. FAQ Agenzia Riscossione).

2. D. Richiesta chiarimenti in merito all'art. 68 del DL 18-2020:

- 1) **I termini per il pagamento e/o la dilazione delle comunicazioni relativi ai controlli automatizzati ricevute da Agenzia delle Entrate (cosiddetti avvisi bonari) sono sospesi?**
- 2) **I termini per il pagamento delle dilazioni già in corso delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati ricevute da Agenzia delle Entrate (cosiddetti avvisi bonari) sono sospesi?**
- 3) **I pagamenti delle rate delle dilazioni già in corso con Agenzia Entrate Riscossione e/o altri agenti della riscossione (ICA ecc.) sono sospese?**
- 4) **La sospensione del pagamento delle rate dei prestiti accordati da Banche o altri intermediari finanziari fino al 30.9.2020 è automatica oppure è necessario avanzare formale richiesta?**
- 5) **I termini per il pagamento dell'accertamento (allegato) relativo ad una inadempienza UNIEMENS sono sospesi oppure rimane il termine dei 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione?**

R. In ordine al primo e al secondo quesito, tra le sospensioni dei termini di versamento previste dall'art. 68 del DL 18/2020 il provvedimento, ingiustificatamente, non menziona gli avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate (di cui all'art.36-bis DPR 600/1973) , le cui scadenze e le cui rate di pagamento (quindi, anche per quelli già in corso) non subiscono alcun rinvio, esponendo i contribuenti, in caso di mancato pagamento, al rischio di iscrizione "a ruolo" della somma non pagata. Si aggiunge, comunque, che l'ANCE porterà all'attenzione del Governo tale dimenticanza che si è resa manifesta da subito.

Per quel che riguarda la terza e la quinta questione, si ribadisce, come fa anche l'AdE-Riscossione con proprio Comunicato Stampa del 17 marzo, che il decreto(sempre art.68) ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:

- a) cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
- b) avvisi di addebito emessi dall'INPS;
- c) ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, la cui ripresa dovrà avvenire entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giugno 2020. Pertanto, laddove l'importo dovuto derivi dai suddetti strumenti accertativi , compreso l'addebito UNIEMENS, la sospensione del relativo pagamento è ammessa, ancorché riguardi pagamenti accordati in forma rateale.

3. D. L'art. 62 del decreto "cura Italia" prevede la sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Il rinvio sembra proprio generalizzato per tutti gli adempimenti. A Vs. avviso riguarda anche gli adempimenti in tema di controllo delle ritenute negli appalti e subappalti ex art. 4 DL 124/2019?

R. In ordine a quanto richiesto, effettivamente, il DL Cura Italia non sospende l'operatività degli obblighi sul versamento e sui controlli riguardanti le ritenute dei dipendenti impiegati negli appalti (introdotti dall'art.4 del DL 124/2019). Ai sensi dell'art.62, precisamente al co. 2, tali obblighi non operano solo per le imprese con ricavi pari o inferiori a 2 mln di euro, che ricadono nella sospensione dei versamenti fino al 31 marzo, e comunque limitatamente a questi ultimi, con riferimento anche alle "ritenute alla fonte (artt.23 e 24 del DPR n. 600/73) operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta". In tale ipotesi, i versamenti andranno effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. In tutti gli altri casi, invece, viene confermata l'operatività dell'art.4, senza tener conto, tra l'altro, che la chiusura degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate rende di fatto impossibile il rilascio "a vista" del "Durf"

4. D. Desideravo avere un chiarimento sulla applicazione della sospensione di versamenti e adempimenti tributari inclusa nel Decreto Cura Italia anche agli avvisi bonari di irregolarità pervenuti alle imprese e con termini in scadenza dopo l'entrata in vigore del Decreto.

Dai risultati di una ricerca su internet e leggendo l'ultima versione della Guida Operativa, sembrerebbe che non siano compresi, ma desideravo, oltre che una vs. conferma o smentita su questo punto, anche sapere se vi è la possibilità che, a breve, siano previsti ulteriori specifiche disposizioni normative o interpretazioni diverse da quelle che li vedono esclusi dalla sospensione.

R. In merito al quesito posto si evidenzia che, il DL Cura Italia, DL 18/2020 prevede (all'art.67) la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono sospesi, anche, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, che riprenderanno a partire dal 1° giugno 2020. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.

Viene prevista, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli Enti impositori che scadono entro il 31 dicembre 2020 (l'art.67, co.4, prevede infatti l'operatività dell'art.12 del DLgs 159/2015) a vantaggio dell'Amministrazione che ha più tempo per effettuare le verifiche fiscali.

La norma, invece, non menziona espressamente i cosiddetti "avvisi bonari" (di cui agli artt.36-bis, 36-ter DPR 600/1973 e all'art.54 bis del DPR n. 633/1972), ossia le comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici o formali sulle dichiarazioni dei redditi o IVA, a fronte delle quali il contribuente ha a disposizione 30 giorni per concordare con il Fisco il contenuto

dell'avviso bonario e pagare le somme indicate, con una riduzione delle sanzioni (art.2, D.Lgs. 462/1997).

Pertanto, le scadenze e le rate di pagamento connesse a tali avvisi sembrano non aver subito alcun rinvio, esponendo i contribuenti, in caso di mancato pagamento, al rischio di iscrizione "a ruolo" della somma non pagata.

Per questo l'ANCE ha predisposto una proposta emendativa che sarà presentata nel corso dell'iter di conversione del suddetto Decreto Legge, proprio per intervenire sull'art.67 del provvedimento, ed estendere la sospensione dei termini ivi prevista anche ai cosiddetti "avvisi bonari", emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici o formali sulle dichiarazioni dei redditi o IVA.

5. D. La nostra azienda deve svolgere, nei termini e tempi di legge, l'attività di fatturazione elettronica del mese di marzo che non è realizzabile in smart working. Si tratta di :

- **raccogliere, in sede, tutte le copie dei ddt cartacei (circa 800) presenti nelle 4 unità produttive nelle provincie di Udine e Pordenone;**
- **verificare i ddt e caricare i dati sul gestionale (si tratta di caricare nel sistema oltre ai prodotti, anche particolari servizi che richiedono molto tempo) ;**
- **predisporre la bozza di fatturazione, verificarla e confermarla;**
- **svolgere la fatturazione elettronica.**

Per far tutto questo è necessaria la presenza in Sede di 3 impiegati.

Domande: c'è la possibilità di svolgere questa attività ? Ci sono dei documenti da predisporre, inviare, presentare ?

R. Con riferimento al quesito posto, viene chiesto di sapere se, tenuto conto dell'emergenza sanitaria, possa essere proseguita l'attività relativa alla predisposizione e all'invio della fatturazione elettronica da parte di un'impresa associata che opera nella produzione di calcestruzzo.

In merito, si fa presente che la Circolare 8/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, nel commentare l'art.62 del D.L. 18/2020 (relativo, altresì, alla sospensione, fino al 30 giugno 2020, degli adempimenti tributari che scadono nell'arco temporale fra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020), ha specificato che l'emissione delle fatture «*non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi*».

Resta, quindi, efficace l'obbligo di emissione della fattura, in modalità in elettronica (e, ove ancora previsto, in modalità analogica), secondo le tempistiche già stabilite nel Decreto IVA (cd. "fattura immediata" entro 12 giorni dall'esecuzione della prestazione, ovvero "fattura differita" entro il giorno 15 del mese successivo in presenza di documento di trasporto o altro documento idoneo identificativo delle parti).

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria specifica che il mantenimento di tale obbligo è funzionale all'esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (ad es. la detrazione dell'IVA o la deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente).

Tuttavia, ove non sia effettivamente possibile predisporre ed inviare la fattura, viene ammessa l'esimente di non punibilità relativa allo "stato di forza maggiore", di cui all'art.6, co.5, del D.Lgs. 472/1997 (che disciplina le sanzioni amministrative in materia tributaria), fermo restando che viene demandata al competente ufficio locale

dell'Agenda delle Entrate la valutazione circa la ricorrenza degli elementi di "forza maggiore" nel caso concreto (*cf.* anche il prevalente orientamento della Cassazione e della corte di Giustizia UE).

Nella situazione attuale, inoltre, lo "stato di forza maggiore" che, secondo l'Agenda delle Entrate «*andrebbe comunque accertato mediante Decreto*» (*cf.* anche la Circolare dell'Agenda delle Entrate n.180 del 10 luglio 1998) è stato, di fatto, verificato mediante i numerosi Provvedimenti normativi adottati dal Governo per far fronte all'emergenza sanitaria (tra gli altri, D.P.C.M. 11 e 22 marzo 2020, D.L. 9/2020, D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020)

Pertanto, nel caso di specie, sulla base dei predetti chiarimenti, l'impresa dovrebbe procedere alla compilazione ed emissione della fattura tramite SDI (in presenza di documento di trasporto o altra documentazione identificativa, entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione), ferma restando la possibilità, a causa di impedimenti oggettivi, di sospendere "per forza maggiore" l'esecuzione di tale adempimento, finché perdura tale circostanza e senza applicazione di sanzioni.

6. D. Con la presente per comunicare con rammarico quanto sta accadendo in questi giorni all'interno di alcuni Enti Appaltanti, in merito al pagamento nei confronti delle imprese.

Alcune Enti Appaltanti si rifiutano di pagare le imprese, nonostante la Direttiva della Regione Sardegna n.1170 del 18.03.2020 (Interventi a favore delle imprese connesse con la attuale situazione di emergenza epidemiologica COVID-19).

Alcuni Enti Appaltanti hanno deciso di non pagare le imprese a seguito delle risposte trasmesse dall'Agenda delle Entrate in merito alla richiesta di regolarità ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/1937, dell'impresa/contribuente, la quale cita che "il contribuente è inadempiente e non può provvedere al pignoramento".

Gli Enti appaltanti pertanto hanno deciso di sospendere i pagamenti nei confronti delle imprese, fino a nuove disposizioni da parte del Governo.

In questo momento di grave emergenza sanitaria da COVID-19 CHIEDO di esplicitare al meglio le disposizioni di cui all'art.67 DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, n.18 e/o emettere nuove disposizioni al fine sbloccare i pagamenti alle imprese.

R. In merito al caso rappresentato si chiarisce quanto segue.

La fattispecie sottoposta all'attenzione dell'ufficio scrivente riguarda un'impresa nei confronti della quale l'ente pubblico appaltante opera una preliminare verifica ex art.48bis, DPR 602/1972 per il riscontro di "regolarità fiscale" dell'impresa beneficiaria, prima di procedere al pagamento dei corrispettivi spettanti.

Tuttavia, l'impresa in questione lamenta la presunta illegittimità della sospensione del pagamento dei corrispettivi che la stazione appaltante opera, a seguito della risposta trasmessa dall'Agenda delle Entrate, in accordo alla quale l'impresa creditrice risulta "inadempiente" ed incapace di "provvedere al pignoramento".

La stessa impresa, a fondamento della propria posizione, denuncia:

- la non applicazione del disposto della Direttiva della Regione Sardegna n.1170 del 18.03.2020 (Interventi a favore delle imprese connesse con la attuale situazione di

emergenza epidemiologica COVID-19), che auspica e pone all'attenzione degli enti appaltanti "l'opportunità di valutare come scelta necessitata che [...] sia consentita, a supporto degli operatori economici che hanno assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti con gli enti del sistema della Amministrazione Pubblica della Regione Sardegna, l'emissione ai sensi dell'art.113 bis del D.Lgs. 50 /2016, degli stati di avanzamento e dei certificati di pagamento, e dei conseguenti pagamenti, a richiesta degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento della presentazione della domanda, in deroga alle eventuali previsioni di limiti d'importo previsti dal contratto e/o capitolato d'appalto";

- la violazione dell'art.67 del DL 18/2020, con il quale viene normativamente prevista la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

In merito occorre premettere che, ai sensi del comma 1 del citato art. 48bis del DPR 602/1973, le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5000 euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo ed, in caso affermativo, non devono procedere al pagamento, segnalando contestualmente la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Tale disposizione, in assenza di un'espressa previsione normativa, non sembra poter rientrare nella sospensione dei termini stabilita dall'art.67 del DL 18-2020. Ciò anche in virtù di quanto emerge dalle Schede d'approfondimento messe a disposizione nel Dossier del Parlamento sulle misure del DL 18/2020 (cfr. Dossier Parlamento-DI 18/2020-A.S. 1766 Volume II Artt. a 49 a 127 del 21 marzo 2020), che, tra le attività dell'Amministrazione finanziaria sospese dalla citata norma di legge, non annovera specificatamente la verifica ex art.48bis, DPR 602/1972.

Pertanto, come rilevato nel caso di specie, l'esito affermativo della verifica, circa l'inadempienza del contribuente rispetto a debiti fiscali già scaduti, impedisce effettivamente la prosecuzione del processo di pagamento, ovviamente nei limiti d'importo pari alle somme per le quali il contribuente –impresa- è inadempiente.

In tale ipotesi, la procedura ordinaria stabilita dal DM 40/2008 imporrebbe all'agente della riscossione di notificare l'atto di pignoramento del credito, vantato dall'impresa nei confronti della PA (cd. "pignoramento dei crediti verso terzi", di cui all'art.72-bis del DPR 602/1973), per destinare direttamente le somme all'assolvimento del debito fiscale. Tuttavia, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel fornire la comunicazione alla Stazione appaltante circa l'irregolarità fiscale dell'impresa, dichiara di non poter provvedere al pignoramento. In assenza di ulteriori dettagli in merito, si deve ritenere che tale impossibilità derivi dalla sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, disposta dall'art.67 del DL 18-2020, che riguarda anche le azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti per il recupero dei debiti già scaduti (cfr. in tal senso FAQ pubblicate il 19 marzo scorso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e, in particolare, la n.6).

Tuttavia, anche laddove la sospensione riguardi anche la notifica degli “atti di pignoramento dei crediti verso terzi”, si deve ritenere che la Stazione appaltante pubblica sia comunque tenuta a versare all’impresa l’importo del corrispettivo eccedente l’ammontare del debito fiscale, trattenendo presso di sé l’ammontare corrispondente alla cartella esattoriale che, una volta ripresa l’attività degli uffici della riscossione, potrà essere oggetto di pignoramento da parte dell’agente.

Ciò, tra l’altro, in conformità a quanto stabilito dall’art.1, co.4-bis, del DL 16/2012 (convertito nella legge 44/2012), in base al quale «In presenza della segnalazione di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che ... eccedono l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti». In più, ai sensi del successivo co. 4-ter della medesima disposizione «Il mancato pagamento dell’eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d’ufficio».

Si ritiene che tali prescrizioni risultino comunque vincolanti anche in vigenza della sospensione dell’attività dell’agente della riscossione e della conseguente notifica dell’atto di pignoramento del credito.

Del resto, il procedimento di riscossione, una volta effettuata la verifica e segnalata l’esistenza dell’inadempimento all’agente, è comunque indipendente rispetto alla procedura del pagamento all’impresa del corrispettivo contrattuale che, comunque, deve avvenire per la parte eccedente il debito fiscale. Allo stesso modo, l’interesse erariale al recupero del debito fiscale è comunque garantito dal fatto che la Stazione appaltante trattenga presso di sé le corrispondenti somme, in attesa che riprenda l’attività di riscossione.

Ciò consentirebbe, inoltre, alla Pubblica amministrazione di tenere un comportamento conforme alla direttiva regionale che, seppure non contenga prescrizioni vincolanti e obbligatorie, esorta comunque gli enti pubblici appaltanti ad una accelerazione nell’approvazione dei SAL e nel conseguente pagamento dei relativi corrispettivi, proprio per cercare di arginare la crisi di liquidità delle imprese derivante dalla grave emergenza sanitaria in atto.

Pertanto, nel caso di specie, seppur appare effettivamente corretto il comportamento dell’ente appaltante in ordine al blocco del pagamento nei limiti d’importo del debito fiscale inadempito, si suggerisce comunque di sollecitare il pagamento del credito spettante per la parte eccedente la misura del blocco, proprio rammentando che, in caso di mancato pagamento dell’eccedenza, tale comportamento costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi dell’art.1, co.4ter del DL 16/2012.

7. D. Sono possibili delle proroghe, a causa del covid-19, in termini di tempo (12 mesi) per la vendita della propria abitazione in caso di acquisto di una nuova al fine di non perdere quelle che sono le vigenti agevolazioni fiscali?

R. Nel cd. "DL liquidità", DL 23/2020, in particolare all’art.23, è prevista la sospensione, dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, di alcuni termini connessi alle agevolazioni "prima casa". Si tratta, in particolare, del:

- periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- termine di un anno entro il quale il contribuente deve procedere alla vendita della prima casa già posseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto la sua prima casa deve procedere ad acquistare un'altra casa, da adibire a propria abitazione principale, al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta pari alle imposte pagate sul precedente acquisto agevolato.

Diversamente, con la CM 9/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la sospensione non opera per il termine dei 5 anni decorrenti dall'acquisto agevolato, entro il quale non è possibile alienare l'abitazione pena la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" (nota II-bis, co.4, art.1 della Tariffa annessa al DPR 131/1986).

- 8. D. Dovendo incassare una fattura di importo superiore a 5.000 euro, emessa a seguito di esecuzione lavori per conto di un committente pubblico (nel caso che ci occupa il Provv. OO.PP Sicilia e Calabria), quest'ultima ha proceduto, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, a verificare che il beneficiario del pagamento non risulti inadempiente al pagamento di una o più cartelle, consultando, ai sensi del D.M. 40/2008, il sistema informativo di Equitalia Servizi S.r.l.. Trascorsi 5 giorni feriali dalla richiesta, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del citato decreto non è seguito alcun riscontro da parte di Equitalia. Sebbene il citato D.M. dispone che nell'ipotesi in cui Equitalia Servizi S.p.A non fornisca alcuna risposta nel termine di cui sopra, il soggetto pubblico possa procedere al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti, la S.A. non ha adempiuto.**

A seguito di sollecitazione in tal senso la S.A. ha riferito che avrebbe aspettato ulteriori 30 giorni per il pronunciamento di Equitalia.

Ciò premesso si chiede se sia corretto il comportamento assunto dalla S.A., visto quanto previsto dal D.M. 40/2008.

Si chiede inoltre, sebbene l'art. 68 del D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia) non faccia menzione all'art. 48 bis, essendo sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, non si debba considerare tale comportamento altresì in contrasto con le misure di Emergenza COVID 19.

R. Sono stati chiesti chiarimenti in merito all'operatività delle disposizioni riguardanti le verifiche sulla regolarità fiscale, che le PA devono effettuare nei confronti dei destinatari dei pagamenti (art.48-bis, DPR 602/1973), in vigore dell'attuale sospensione dei termini di versamento degli importi derivanti da cartelle esattoriali e

dell'attività di riscossione e di notifica degli atti di pignoramento, prevista dagli artt.67 e 68 del DL cura Italia n.18/2020.

Più in particolare, è stata chiesta una valutazione in merito al comportamento della Stazione appaltate pubblica che, non avendo ricevuto la risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) circa l'esito della verifica ex art.48-bis, DPR 602/1973, entro il prescritto termine di 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta (ai sensi del DM 40/2008), blocca comunque il pagamento del corrispettivo contrattuale per ulteriori 30 giorni.

In merito al caso di specie, come giustamente rilevato, occorre premettere che, in assenza di un'espressa previsione normativa, la verifica circa la regolarità fiscale dei destinatari di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni (ex art.48-bis del DPR 602/1973) non sembra poter rientrare nella sospensione dei termini stabilita dagli artt.67 e 68 del DL 18-2020. Ciò anche in virtù di quanto emerge dalle Schede d'approfondimento messe a disposizione nel Dossier del Parlamento sulle misure del DL 18/2020 (cfr. Dossier Parlamento-DI 18/2020-A.S. 1766 Volume II Artt. a 49 a 127 del 21 marzo 2020), che, tra le attività dell'Amministrazione finanziaria sospese dalla citata norma di legge, non annovera specificatamente la verifica ex art.48-bis, DPR 602/1972.

In più, essendo una procedura telematica, è comunque possibile espletare la verifica ed ottenere la risposta circa la regolarità, o meno, del destinatario dei pagamenti, anche in questo periodo di sospensione delle attività degli uffici dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

In ogni caso, proprio allo scopo di accelerare e favorire il pagamento dei corrispettivi contrattuali a favore delle imprese, l'Ance si è fatta portavoce della necessità di sospendere l'operatività del meccanismo di verifica, così da salvaguardare il più possibile la liquidità degli operatori economici, già duramente colpiti dagli effetti che l'emergenza sanitaria sta avendo sulle attività produttive.

In tal senso, è al vaglio del Senato un emendamento al DL 18-2020, in sede di conversione in legge, che prevede la sospensione del citato art.48-bis del DPR 602/1973 per 6 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima legge di conversione. Tale disposizione avrebbe certamente l'effetto di garantire, per il futuro, il pagamento integrale dei corrispettivi contrattuali, a prescindere dall'esistenza di un inadempimento accertato facente capo all'impresa destinataria. Per questo, anche laddove la stessa non dovesse trovare accoglimento nell'ambito dell'iter parlamentare di conversione del DL 18-2020, l'Ance non mancherà di reiterare le iniziative già intraprese affinché la misura possa diventare norma definitiva. Ciò premesso, per quel che attiene al caso di specie, si ritiene che la conferma circa l'operatività delle disposizioni debba comportare anche il rispetto dei termini a disposizione dell'Agenzia Riscossione (ex Equitalia) per verificare, avvalendosi del sistema informativo, l'esistenza o meno dell'inadempimento a carico dell'impresa e fornire la comunicazione in tal senso alla PA richiedente, che il DM 40/2008 (art.2, co.2) fissa nei cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta avanzata dalla medesima PA.

Questo per dire che, come stabilito dal medesimo DM 40/2008 (art.3, co.1), qualora entro tale termine l'Agenzia Riscossione non fornisca alcuna risposta, il soggetto

pubblico deve procedere al pagamento integrale delle somme spettanti all'impresa. Si ritiene, pertanto, non giustificato il comportamento della Stazione appaltante che arbitrariamente estende, da 5 a 30 giorni, il termine per ottenere la comunicazione da parte dell'Agenzia Riscossione, bloccando un pagamento che, in base alle ordinarie procedure e quindi al di là dell'attuale fase di emergenza, sarebbe comunque già dovuto intervenire in base ai termini previsti dal citato DM 40/2008. Difatti, il diverso termine dei 30 giorni, tra l'altro esteso a 60 giorni dalla legge 205/2017, previsto dall'art.3, co.4 e 6, del medesimo DM 40/2008 e decorrente dalla comunicazione dell'esistenza dell'inadempimento, è il periodo nel quale il soggetto pubblico deve sospendere il pagamento delle somme, in attesa che l'agente della riscossione notifichi l'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del DPR 602/1973 (cd. "pignoramento del credito verso terzi").

Si tratta, pertanto, di un termine procedurale che presuppone l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Agenzia della Riscossione, dell'esistenza dell'inadempimento fiscale a carico dell'impresa destinataria del pagamento. Nel caso di specie, invece, la Stazione appaltante sembra aver bloccato il pagamento del corrispettivo per ulteriori 30 giorni, senza aver ancora ricevuto alcuna risposta in merito all'esistenza, o meno, di un debito fiscale definitivamente accertato in capo all'impresa, superando così, in via arbitraria, il termine dei 5 giorni lavorativi previsti dal medesimo DM 40/2008.

Ciò, tra l'altro, in evidente contrasto con la linea che stanno seguendo primarie Stazioni appaltanti (quali ad es. ANAS) che attuano procedure per conseguire SAL e pagamenti in tempi rapidissimi, anche in deroga alle condizioni di contratto e/o capitolato. In merito, l'Ance, tramite il Presidente Gabriele Buia, al fine di supportare eventuali azioni associative da condurre a livello territoriale, ha diramato a tutto il sistema associativo alcuni modelli di istanza da presentare alle Stazioni appaltanti che, una volta calibrati sulle singole fattispecie concrete, possono essere d'ausilio per richiedere la massima accelerazione dei pagamenti contrattuali.

9. D. L'art. 18 del D.L. 23/2020 prevede la possibilità sospendere i versamenti per quei soggetti per i quali si verifica uno scostamento di fatturato rispetto all'anno 2019. Nella fattispecie un'azienda associata chiede se ai fini del calcolo del fatturato si deve tenere conto anche delle fatture emesse a titolo di anticipo per lavori ancora da eseguire nell'ambito di un contratto di appalto.

R. Si deve ritenere che, ancorché i lavori non siano ancora iniziati, la fattura emessa rilevi comunque nel calcolo dell'ammontare del fatturato da confrontare con quello del mese di marzo 2019, ai fini della verifica della condizione prevista per fruire della sospensione dei termini di versamento delle ritenute, IVA dei contributi e dei premi assicurativi in scadenza ad aprile (art.18, DL 23-2020). In assenza di deroghe, infatti, deve ritenersi operante il principio generale di rilevanza dell'operazione ai fini IVA, che coincide con il pagamento del corrispettivo o, se precedente, con l'emissione della fattura, a prescindere dalla concreta esecuzione della prestazione (art.6, co.3 e 4, DPR 633-1972). L'emissione della fattura, pertanto, anche se il relativo importo non è stato ancora materialmente pagato e i lavori non siano iniziati, rileva comunque

nell'ammontare del fatturato del mese corrispondente alla data in essa indicata (CM 9-E-2020).

OPERE PUBBLICHE

10.D. Con riferimento alla possibilità di eseguire lavori di impianti elettrici compresi nel codice ATECO 43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE, si chiede, in particolare, se tali lavori sono possibili in qualunque situazione all'interno di una opera pubblica, anche se non rappresentano la lavorazione principale (ad es., sono il 10% dell'importo dei lavori), fermo restando, ovviamente, l'applicazione del Protocollo MIT di giovedì scorso. Abbiamo la necessità di girarla all'ente appaltante per evitare che i lavori vengano fermati in una fase cruciale del loro svolgimento.

R. Il DPCM 22 marzo 2020¹ dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle elencate nell'apposito allegato – nel quale vengono individuate con il relativo codice ATECO (art. 1, comma 1, lett. a), nonché di quelle esplicitamente menzionate nel testo del provvedimento. Ora, al fine di valutare se sussiste o meno un temporaneo divieto di svolgimento delle diverse attività, occorrerebbe valutare se queste ultime siano ricomprese nel novero delle attività espressamente richiamate all'interno del DPCM.

Nello specifico, deve trattarsi di attività (per quanto riguarda, nel particolare, il settore dei lavori pubblici):

- riconducibili ai codici ATECO richiamati dall'allegato al decreto, ovvero
- funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese e attività che erogano servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva ammessa (art. 1, comma 1, lett. d), ovvero
- aventi ad oggetto l'esercizio di impianti a ciclo produttivo continuo, anche in tal caso previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva (art. 1, comma 1, lett. g).

Pertanto, se tale corrispondenza sussiste, l'attività è consentita; diversamente, dovrà essere sospesa.

Nessun'altra valutazione sembra essere richiesta dalla lettera testuale del provvedimento.

Con particolare riferimento agli appalti pubblici di lavori, non pare doversi effettuare ulteriori valutazioni relative, ad esempio, all'incidenza effettiva di ogni singola categoria di lavorazione sull'importo complessivo dell'affidamento.

Ne consegue, quindi, che l'attività di impiantistica direttamente riconducibile al codice ATECO 43.2 (espressamente menzionato dall'allegato al DPCM 22 marzo 2020), indipendentemente dall'incidenza sull'importo globale dell'appalto, è autorizzata e i

¹ Risposta conforme anche ai successivi DPCM.

relativi cantieri rimangono, in linea di principio, attivi per consentire l'effettuazione di tali lavorazioni.

Si rammenta, per completezza, che la classificazione ATECO allegata al decreto fa riferimento alla descrizione dell'oggetto della produzione, e non al soggetto produttore. Pertanto, oggetto di valutazione dev'essere non già l'attività tipica svolta dall'operatore economico (ossia, quella riferibile al codice ATECO indicato nell'atto di iscrizione nel Registro delle imprese), bensì quella realizzata in concreto dall'impresa all'interno di ogni singolo cantiere.

11.D. Cantiere in contratto di Subappalto euro 30.000 - Opera Pubblica del Comune per realizzazione Pubblica Illuminazione, le opere che eseguite sono scavi per posa corrugato e pozzetti di derivazione per impianto elettrico e posizionamento palo di illuminazione, il RUP del Comune, comunica al momento, che secondo l'allegato al DPCM 22 Marzo 2020, l'azienda avendo come Codice ATECO principale della Società è il 43.12, non potrebbe proseguire il lavoro, pur essendo lo stesso lavoro rientrante nelle ATTIVITÀ' NON SOSPESE.

R. Secondo quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020², i "Lavori di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione", rientranti nel Codice ATECO 43.2, sono ricompresi tra le attività non sospese. Come precisato nella nota Ance al DPCM, il Codice ATECO che identifica un'attività economica, comprende anche i sottostanti livelli di definizione della stessa. Pertanto, nel caso di specie, l'ammissione delle attività di cui al Codice ATECO 43.2, comporta l'ammissione anche delle attività comprese nel sottostante Codice 43.21.03, cioè "Installazione di impianti di illuminazione stradale".

La circostanza da voi segnalata, secondo la quale il Comune vorrebbe interrompere le attività sopra descritte, in quanto l'impresa avrebbe come Codice ATECO principale il 43.12, che non rientra tra le attività ammesse, non sembra corretta. Infatti, la classificazione ATECO allegata al DPCM sembra tesa a identificare le attività consentite da un punto di vista oggettivo, e non in relazione alla tipologia del soggetto che le esercita. In altri termini, i Codici ATECO non sono da riferire all'impresa (unità statistica), in quanto questa potrebbe svolgere più attività. Pertanto, laddove un'impresa risulti iscritta in Camera di Commercio con un Codice attualmente sospeso, ciò non sembrerebbe inficiare la possibilità di continuare a realizzare un intervento corrispondente ad un Codice non sospeso.

Stante tuttavia la genericità del testo del DPCM, e la possibilità di altre interpretazioni, l'ANCE sta comunque procedendo a formulare apposito quesito agli interlocutori istituzionali di riferimento.

12.D. Nell'ambito dei consorzi stabili, accade che ci siano imprese appartenenti al codice Ateco 41, di per se non ammesse. A fronte di appalti pubblici (esempio: adeguamento sismico scuole), le imprese consorziate in Codice Ateco 41 possono operare?

² Risposta conforme anche ai successivi DPCM.

13.D. Analogamente, le imprese in codice Ateco non inclusi nell'elenco del DPCM (per esempio, codice ATECO 43), possono lavorare in ATI verticale con aziende codice 41 o quali subappaltatori di aziende codice 41?

R: I DPCM dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020³ hanno indicato attività sospese e attività consentite sulla base della classificazione ATECO riportata nel Registro delle Imprese.

Tale classificazione ATECO, secondo l'ANCE, ha la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita.

In altri termini, i codici ATECO indicati non sono da riferire all'iscrizione in camera di commercio dell'impresa, in quanto questa potrebbe svolgere più attività. Infatti, la giurisprudenza da una lettura "contenutistica" alla descrizione della professionalità riportata nell'iscrizione alla Camera di Commercio, per cui il codice ATECO neppure esaurisce di per se' tutte le attività svolte dall'impresa (Cons. St., Sez. V, 17 marzo 2020, n. 1920 e id., Sez. III, 10 novembre 2017, n. 5182). La funzione dell'indicazione dei suddetti codici è prevalentemente statistica, in quanto finalizzato ad indicare l'attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese, senza alcun rilievo sulla connotazione dell'attività effettivamente svolta in via prevalente o accessoria (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 17/01/2018, n. 262). E' quindi possibile che un'impresa possa essere qualificata SOA per eseguire lavori in categorie non corrispondenti al codice ATECO di iscrizione iniziale (in tal senso: parere di precontenzioso ANAC di cui alla delibera n. 345 del 5 aprile 2018). Ne consegue che il termine di riferimento non può che essere l'oggetto del contratto di appalto, evincibile dal complesso delle prestazioni in esso previste e riferibile ad uno dei codici ATECO delle attività consentite; ciò indipendentemente dalla tipologia soggetto che esegue l'appalto (Impresa singola, Consorzio od ATI). Con riferimento all'esempio proposto, un'impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un codice ATECO 41 (Costruzione di edifici), attualmente sospeso, e appartenente ad un Consorzio Stabile (quesito n.1) o ad un'ATI (quesito n. 2), può continuare a realizzare - anche successivamente DPCM del 22 marzo 2020 - un intervento corrispondente ad un codice ATECO 42 (Ingegneria civile).

14.D. Cantiere con contratto euro 149000 in Subappalto per la realizzazione di nuova condotta per trasporto GAS in sede di Strada Provinciale e Comunale, attualmente l'azienda sta mettendo in sicurezza l'area di cantiere, in quanto l'Ente appaltante, ha deciso di chiudere le attività comunicandolo all'appaltatore ieri pomeriggio per mezzo di comunicazione verbale, successivamente procederà alla verbalizzazione della sospensione dei lavori. In ragione del fatto che vi è la possibilità di continuare l'opera, che dovrebbe rientrare nel novero dei lavori NON SOSPESI, come potrebbe comportarsi l'azienda?

³ Risposta conforme anche ai successivi DPCM.

R. Va, anzitutto, evidenziato che l'indicazione di "non sospensione" fornita dal DPCM 22 marzo 2020⁴ per alcune tipologie di attività, va comunque conciliata con il necessario rispetto, da parte dell'appaltatore, delle stringenti misure precauzionali per tutelare la salute delle persone presenti in cantiere disposte dal Governo, la cui validità e adeguatezza – rispetto alla tipologia e caratteristiche del cantiere stesso – deve essere valutata, tra gli altri, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Ciò, a nostro avviso, comporta che, laddove la committente dovesse ritenere tali misure precauzionali non attuabili o inadeguate in relazione alle caratteristiche del cantiere, nulla le impedirebbe di adottare un provvedimento ordinario di sospensione, con il quale interrompere temporaneamente i lavori. Infatti, come precisato anche nel documento Ance "4° aggiornamento indicazioni operative per le imprese dell'edilizia" (al quale si rinvia), la sospensione può essere sempre disposta dalla stazione appaltante per il ricorrere di circostanze straordinarie, imprevedibili o di forza maggiore, che impediscano anche parzialmente il regolare svolgimento dei lavori. Peraltro, si ricorda che l'articolo 91, comma 1 del DL 18/2010 "Cura Italia" è stato sancito il principio secondo il quale il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti". Considerato che il contratto di appalto è "a prestazioni corrispettive" e la norma in esame riguarda genericamente la responsabilità del "debitore", la stessa sembrerebbe riferibile anche alle obbligazioni gravanti sulla stazione appaltante. Pertanto, un'eventuale sospensione disposta dalla stazione appaltante dall'esigenza di rispettare le misure di contenimento, sembrerebbe escludere ogni forma di responsabilità per la stessa. Resta fermo, naturalmente, che laddove l'impresa ritenga la sospensione o la sua durata nel tempo incongrue o sproporzionate rispetto alle esigenze legate all'emergenza corona- virus, è opportuno che iscriva riserva nel primo atto contabile utile, al fine di poter richiedere il risarcimento dei danni subiti.

MERCATO PRIVATO

15.D. Una impresa associata (allegata visura camerale) che possiede un impianto di recupero e trasformazione rifiuti e che in visura vanta anche il codice ateco 38.11 (RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI) può, ai sensi del DM 10/04/2020 effettuare il servizio di trasporto e consegna di inerti presso cantieri di terzi? Se sì, chiedo se risulti necessario che si faccia preventivamente trasmettere dai beneficiari di tale consegna una dichiarazione circa la conformità dell'attività di cantiere eseguita rispetto ai vigenti provvedimenti emergenziali.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020 ha, tra l'altro, disposto fino al 3 maggio 2020 il fermo delle attività nei

⁴ Risposta conforme anche ai successivi DPCM.

cantieri (previa concessione del termine per la messa in sicurezza), fatti salvi quelli relativi:

- **alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile;**
- **alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale;**
- **alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza**

R. L'attività di autotrasporto finalizzata all'esercizio di un'attività autorizzata dal DPCM 10 aprile 2020 può essere esercitata in quanto complementare (filiera) rispetto a quella autorizzata. È opportuno che l'impresa disponga di una dichiarazione da parte del destinatario che attesti l'esercizio di un'attività consentita anche se ciò potrebbe considerarsi superfluo visto che il carico sarà accompagnato dalla documentazione di accompagnamento prevista per il trasporto merci. Ai fini del trasporto però è ininfluente che l'impresa disponga del codice ATECO 38 in quanto soggetto che raccoglie e recupera rifiuti. Infatti nella fattispecie descritta si tratta di trasporto di inerti (siano essi derivanti dall'attività di cava o aggregati riciclati) verso terzi. Pertanto l'impresa dovrà utilizzare, per la consegna degli inerti, veicoli provvisti di autorizzazione al trasporto merci per conto di terzi.

16.D. La mia azienda ha codice ateco attività principale 41.2 e quindi svolge un'attività non ammessa. Ha anche un codice attività secondaria 49.41 trasporto merci su strada. Si chiede se in base a tale codice è possibile ancora effettuare trasporti e se è possibile effettuare "trasporti" di conglomerato bituminoso. Si chiede inoltre se nel caso dovesse essere contattata dal gestore della rete idrica per qualche intervento di urgenza, come già accaduto, è consentito lavorare. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) sembrerebbe fattibile previa comunicazione al Prefetto ma chiedo gentilmente un vostro parere.

R. La possibilità di operare per interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria alle infrastrutture a rete e nella fattispecie servizi pubblici è consentita dal DPCM. Per evitare l'insorgere di problemi in sede di eventuali controlli è necessario che l'ente gestore comunichi all'impresa la richiesta di intervento in forma scritta dandone contestuale comunicazione al prefetto ed eventualmente al sindaco del comune interessato. Copia della comunicazione, anche in formato elettronico, è consigliabile che sia in possesso anche del responsabile della squadra dell'impresa che interviene per facilitare eventuali controlli. A complemento o in parziale alternativa l'ente committente potrebbe comunicare preventivamente al Prefetto l'elenco delle imprese autorizzate ad operare in base ai contratti di appalto in corso.

Il trasporto del conglomerato bituminoso se avviene con autorizzazione al trasporto in conto terzi rientra nella categoria più generale delle attività di trasporto, se invece avviene con licenza al trasporto in conto proprio esso deve essere funzionale all'intervento di manutenzione di cui sopra eseguito dall'impresa anche perché nella situazione attuale appare difficile giustificare un trasporto in conto proprio con

cessione del bene trasportato ad un soggetto terzo, anche perché a prescindere dalle attuali restrizioni si versa nell'ipotesi di un trasporto conto terzi abusivo.

17.D. Cantiere euro 300.000 committente privato per opere di Bonifica terreni ex-raffineria. Il committente ha ordinato di riprendere le attività in quanto le opere da eseguirsi non rientrano nelle attività SOSPESE pertanto si dovrà provvedere a comunicare l'attività al Prefetto? In merito sarebbe necessario avere focus su questo particolare argomento ed eventualmente un fac - simile di comunicazione al Prefetto per evitare i fai da te.

R. Alla luce di quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020 si Può ritenere che le attività di bonifica dei terreni rientrino tra quelle non espressamente sospese, in quanto ricomprese all'interno del Codice Ateco 39.00.09 e cioè "Attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti".

Per tali attività quindi, essendo espressamente autorizzate ai sensi dell'art. 1 lett. A) del citato DPCM, non è necessario compiere nessun adempimento formale né inviare alcuna comunicazione al Prefetto.

La tipologia dell'opera che è relativa ad una bonifica di un sito industriale prescinde per altro dalla natura del committente ossia committente pubblico o privato.

18.D. La necessità di stipula di un rogito è considerata una motivazione valida per lo spostamento al di fuori del territorio comunale? E quale sarebbe la motivazione per l'imprenditore che vende e per il cittadino che acquista (vedi ultimo modulo per gli spostamenti del ministero dell'interno).

R. Fermo restando che occorre verificare se a livello regionale non siano state adottate misure più restrittive, le attività professionali, tra cui si possono ricomprendere anche quelle svolte dai notai, non sono tra quelle sospese a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020. Ciò è stato chiarito anche con la Circolare del ministero dell'Interno del 23 marzo 2020.

Poiché il rogito deve, in questo specifico caso, essere stipulato in un Comune diverso occorre considerare che il DPCM 22 marzo 2020 e l' Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 hanno sancito il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Gli spostamenti rimangono perciò consentiti a condizione però che vi siano comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Ipotizzando che la fattispecie in esame possa al limite rientrare nei motivi di "assoluta urgenza" è comunque necessario che si possa dimostrare tale evenienza. A tal fine potrebbe essere lo stesso notaio rogante che, in qualità di pubblico ufficiale, dichiara i motivi oggettivi che non consentono la proroga dell'atto.

19.D. Alcuni imprenditori, proprietari di immobili commerciali concessi in affitto, stanno ricevendo dai propri affittuari la comunicazione che ti allego. Pur comprendendo il momento di difficoltà e l'impossibilità da parte del conduttore di non poter onorare l'impegno del pagamento del canone di affitto, è altresì comprensibile la ricaduta negativa in capo al locatore per il mancato introito oltre ad una richiesta di negoziazione del canone.

Se il decreto legge "Cura Italia" ha previsto uno specifico bonus chiamato «credito d'imposta per botteghe e negozi» per i soggetti esercenti attività d'impresa, c'è qualche norma che tutela il proprietario per il mancato incasso?

La preoccupazione inoltre è anche riferita ad una ricaduta negativa su tutto il settore immobiliare oltre a dover sostenere (credo) l'onere delle tasse gravanti sugli immobili.

Come bisogna comportarsi? Ci sono indicazioni ANCE in merito?

R. In via preliminare non si può negare che i provvedimenti normativi adottati per il contenimento del diffondersi del "Coronavirus" hanno determinato una situazione di assoluta ed inedita eccezionalità. La chiusura dei negozi e delle attività commerciali sta generando una grave crisi per gli esercenti, che si vedono preclusa in termini assoluti la possibilità di svolgere la propria attività di impresa e di ricevere i relativi guadagni. L'eccezionalità della situazione è tale da escludere la responsabilità dell'una o dell'altra parte del contratto.

Ciò determina uno squilibrio contrattuale oggettivo che necessita di trovare una soluzione che non sia però tale da comportare il sacrificio solo per una delle due parti. Il richiamo all'art. 91 del DL 18/2020 è senz'altro corretto ma non può rappresentare un giustificativo per una sospensione del versamento del canone corrispondente a tutta la durata in cui le autorità disporranno la chiusura delle attività commerciali. L'unica soluzione che, alla luce del quadro attuale, può essere giuridicamente corretta ed equa è una rinegoziazione degli accordi contrattuali. Nella maggior parte dei casi, infatti, nessuna delle due parti avrà infatti interesse a risolvere il contratto, almeno in questa fase.

E' ovvio che una autoriduzione del canone o la sua sospensione senza che vi sia accordo con il proprietario, anche in presenza del richiamato articolo 91 del DL 18/2020, potrebbe determinare conflitti che, vista anche la sospensione delle udienze, non avrebbero modo di risolversi in tempi brevi. Per cui si raccomanda la piena collaborazione tra le parti volta a trovare un nuovo accordo (dalla dilazione del pagamento ad una sua riduzione percentuale anche graduale) che ovviamente andrà sottoscritto e registrato.

20.D. Vi chiedo informazioni sulla proroga del pagamento bollo auto nella Regione Toscana

R. Come da comunicazione istituzionale pubblicata il 25/3/2020 sul portale della Regione Toscana, è stato prorogato anche in Toscana, come in altre regioni, il termine per il pagamento del bollo auto.

“Ci sarà più tempo per pagare il bollo auto in Toscana: chi avrebbe dovuto farlo entro il 31 marzo, il 30 aprile o il 30 maggio, potrà versare quanto dovuto senza sanzioni ed interessi entro il 30 giugno. Il differimento dei termini di pagamento è stato deciso dalla giunta regionale, che si è riunita oggi, dopo che a seguito dell'emergenza Covid-19 il governo ha scelto di sospendere gli adempimenti e versamenti fiscali. Il provvedimento non vieta di pagare comunque il bollo entro la scadenza precedente. Chi avesse già provveduto, non può chiedere il rimborso di quanto già versato”.

21. Il DPCM vale come causa di forza maggiore nella sospensione di lavori in appalto privato, onde evitare penali?

R: In un contratto tra privati la sospensione dei lavori a seguito di un intervento normativo da parte dello Stato non può dare luogo all'applicazione di eventuali penali previste dal contratto (es. per ritardata consegna dell'opera, per mancato rispetto del cronoprogramma ecc.) da parte del committente. Infatti la sospensione dei lavori non è stata decisa dall'appaltatore ma è conseguente alla applicazione di una norma di legge sopravvenuta rispetto alla stipula del contratto e che non poteva essere conosciuta al momento della citata stipula.

È opportuno comunque che venga ridefinito consensualmente il cronoprogramma e i contenuti del contratto nelle parti in cui configurano scadenze temporali e possibilmente già in questa fase, modalità per l'aggiornamento del corrispettivo a suo tempo pattuito (es. per Gli eventuali maggiori costi della sicurezza, per la maggiore durata dei noli delle attrezzature, per gli oneri conseguenti alla messa in sicurezza del cantiere ecc.). È altrettanto opportuno che le parti redigano uno stato di consistenza del cantiere alla data del 22 marzo o comunque alla data in cui termina l'esecuzione della messa in sicurezza del cantiere).

22.D. La mia impresa associata, titolare di un contratto commissionato da un soggetto privato, è stata sollecitata dallo stesso ad effettuare lavori di movimento terra.

Premesso che il D.P.C.M. 22 marzo, prorogato dal Decreto 1 aprile 2020, non contempla tra le attività non sospese quelle rientranti nel codice ATECO 41, trattandosi di interventi su un cantiere di edilizia privata, si chiede se:

- l'impresa possa/debba rifiutarsi di procedere all'esecuzione di detti lavori, formalizzando mezzo PEC ;
- richiedere se ne ricorrano i presupposti:
 1. Il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione (22 marzo);
 2. La variazione dei termini contrattuali precedentemente pattuiti ;
 3. la sospensione degli effetti del contratto con rinegoziazione dei termini di esecuzione e pagamento

Si chiede inoltre conferma se, come da indicazioni contenute nella guida operativa ANCE, la ditta possa invocare, nel caso che ci occupa, l'art. 91 comma 1 del decreto legge n.18/2020 ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente

all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

R. Alla luce di quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020, come aggiornato dall'Allegato 1 del DM Sviluppo Economico 25 marzo 2020, si deve ritenere che le attività di "movimento terra" rientrino tra quelle sospese, in quanto ricomprese all'interno del Codice Ateco 43.12.00 e cioè "Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno". Quindi l'impresa non potrà/dovrà dare seguito alla richiesta del committente in quanto si tratta di attività per le quali opera la sospensione ai sensi dell'art. 1 lett. a) del citato DPCM.

Diverso è il caso in cui l'attività di movimentazione terra sia direttamente funzionale ad altra che risulta, invece, tra quelle espressamente autorizzate; in questa ipotesi l'impresa potrà svolgere l'opera di movimentazione terra dandone previa comunicazione al Prefetto.

Qualora ricorra la prima delle fattispecie descritte l'impresa, che avrebbe già dovuto sospendere il cantiere dal 22 marzo scorso, dovrà comunicare immediatamente al committente/direzione lavori/coordinatore della sicurezza, tramite un sistema di comunicazione tracciabile, che l'attività svolta non è compresa nell'elenco di cui sopra e che pertanto essa verrà sospesa fino a che, con successivo provvedimento normativo non sarà nuovamente consentita. Nella medesima comunicazione si chiederà di ridefinire non appena possibile tutti i termini contrattuali (escludendo, quindi, anche l'applicazione di eventuali penali da ritardo previste). Altresì può essere contestualmente avanzata la richiesta di contabilizzare il pagamento dei lavori eseguiti fino alla data della sospensione. Peraltro occorrerà fin da ora valutare se, dalla sospensione, non derivino ulteriori aggravii economici il cui importo dovrà essere stimato dalle parti e non potrà essere fatto ricadere unicamente sull'impresa che non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi dovuti e ciò anche ai sensi dell'articolo 91 del D.L. 18/2020.

Nella seconda fattispecie sarà sempre opportuno che l'impresa comunichi al committente/direttore lavori/coordinatore della sicurezza la necessità di procedere all'invio della comunicazione al prefetto.

23.D. Avrei da sottoporre un quesito relativo al SAL emergenza. Nelle varie riunioni si è parlato di poter eventualmente richiedere un SAL emergenza che andasse a coprire le lavorazioni svolte fino alla data della sospensione ufficiale del cantiere. Il SAL emergenza potrà essere richiesto nella sola eventualità di appalti pubblici oppure potrebbe essere richiesto anche nei casi in cui l'appalto è privato e cofinanziato da una fondazione, ove la stazione appaltante è un ente ecclesiastico?

R. Trattandosi di un contratto di appalto tra soggetti privati, salvo una verifica puntuale delle disposizioni contrattuali, le modalità di liquidazione dei lavori eseguiti sono quelle indicate nel medesimo contratto. Eventuali deroghe al contratto sono sempre possibili previo accordo delle parti che nel caso specifico e in considerazione della situazione di fermo dei lavori dovranno riguardare la predisposizione di un SAL relativo alle lavorazioni e eseguite tra la data di redazione dell'ultimo SAL e la data di sospensione dell'attività. Come detto, al momento si tratta di una soluzione che non opera in forma automatica, ma da ricercare di comune accordo tra le parti proprio in considerazione dell'emergenza. Ove la sospensione dei lavori dovesse protrarsi nel tempo ed in

assenza di un accordo bonario dovranno essere valutate, ove ve ne sia la convenienza, eventuali soluzioni che determinino la risoluzione del contratto per causa di forza maggiore o comunque indipendente dalla volontà dell'appaltatore.

SINDACALE

24.D. Il Datore di lavoro è legittimato, e se sì in che modo, a recarsi nei propri uffici per l'espletamento di alcuni servizi essenziali (es. pagamenti, buste paga ecc..) anche se i cantieri sono fermi e anche se non ha nei propri codici Ateco nessuno riferibile all'All.1?

25.D. Ho codice Ateco 41 ma devo mandare in ufficio una persona per usare un programma specifico su un computer non remotizzabile come posso fare?

26.D. Ci sono attività che non si riescono a svolgere in smart working. Gli uffici delle imprese edili possono rimanere aperti?

27.D. Avrei la necessità di una conferma - con supporto giuridico relativo - circa la possibilità, per un'impresa edile il cui codice ATECO non rientra tra quelli previsti dai DPCM e non fa parte di filiere consentite (quindi attualmente bloccata per quanto concerne l'attività di cantiere), attualmente attiva in smart working per le attività amministrative/tecniche, di poter inviare un proprio operatore a visionare i cantieri relativi alla procedure di gara che continuano ad essere bandite, per effettuare il sopralluogo.

Sia nel caso in cui il sopralluogo sia "obbligatorio" per bando, sia in caso di sopralluogo non obbligatorio (ma indispensabile ai fini del supporto alle attività tecnico/economiche che stanno continuando in smart working).

Dal mio punto di vista, il Dat.Lav. potrebbe fornire un giustificativo scritto, circostanziando la necessità del sopralluogo ai fini della redazione dell'offerta economica relativa a lavori che saranno poi eseguiti quando il blocco sarà cessato (specialmente se vi sono scadenze predeterminate per la presentazione delle offerte stesse), ed il lavoratore potrebbe accompagnare l'autodichiarazione da produrre per "esigenze lavorative" con il Contratto di Lavoro/busta paga ed il giustificativo stesso del DL.

Sarebbe inoltre gradito un supporto normativo che possa aderire alla fattispecie esposta

R. L'art. 2, co. 1 del DPCM 10 aprile 2020, pubblicato nella G. U. n. 97 dell'11 aprile 2020 ha, da ultimo, confermato la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 e salvo quanto di seguito disposto.

E' stato, infatti, ribadito che "Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (art. 2, co.2)" e che per tali attività "è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e

sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”(art. 2, co.12).

Sul punto si rileva anche quanto già comunicato nelle FAQ del Governo, attualmente disponibili sul sito e in fase di aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 10 aprile, al seguente quesito: *“E' consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività di impresa è stata chiusa o sospesa?”* è stato precisato che: *“Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall'articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro”.*

E' stato, altresì, chiarito, in un ulteriore quesito, che: *“È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate esigenze lavorative” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l'autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni”.*

Si ritiene, pertanto, ragionevole ritenere che, in circostanze eccezionali e, solo al fine di eseguire attività fondamentali e inderogabili, quali ad esempio il pagamenti stipendi, pagamenti fornitori etc., sia possibile, in linea con quanto disposto dal DPCM l'accesso ai locali dell'impresa, limitando il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali di sicurezza previste.

28.D. Per tutti gli operai assunti dopo il 23 febbraio sono previste al momento delle tutele particolari e se si, quali?

R. Sì, l'art. 41 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 ha previsto l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e all'art. 22 (Cassa integrazione in deroga) del D.L. n. 18/2020, anche agli assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

29.D. Un dipendente operaio assunto in data 2 marzo 2020 ha diritto alla CIG COVID per il periodo dal 16 marzo a ...?

R. In relazione alla richiesta in oggetto, si conferma che sulla base di quanto previsto dall' art 41 del DL n. 23, 8 aprile 2020 e dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 8/20, le disposizioni normative che interessano la Cigo per Covid 19 sono estese

anche ai lavoratori assunti fino alla data del 17 marzo 2020. Pertanto anche per tali lavoratori sarà possibile usufruire della Cigo nel periodo 23 febbraio 31 agosto 2020.

FAQ TRASVERSALI

30.D. In merito alle forniture di calcestruzzo alcuni cantieri non sono riforniti perché il produttore affida il trasporto a padroncini (provenienti in questo caso da Napoli) che per timore del Covid 19 non viaggiano. Risultato il calcestruzzo non viene consegnato, il cantiere (pubblico committente comunale) non può continuare il lavoro e rispetto al cronoprogramma ed ai lavori già eseguiti il nostro appaltatore subisce un danno. Sono possibili azioni di rivalsa e di tutela?

R. Opere Pubbliche: Al riguardo va ricordato che nell' art. 91, comma 1, del decreto Cura Italia, è sancito il principio secondo il quale il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Pertanto, l'esimente della responsabilità potrebbe coprire anche una temporanea indisponibilità di approvvigionamento di calcestruzzo, per mancata consegna del materiale in cantiere.

R. Mercato Privato: L'attività di produzione di calcestruzzo deve ritenersi tra quelle propedeutiche e funzionali ad assicurare lo svolgimento delle attività consentite. Il trasporto di merci, sia in conto proprio che conto terzi, non ha subito limitazioni. Possono essere trasportate liberamente tutte le tipologie di merci. L'unico limite che si può rinvenire rispetto all'attività di trasporto di merci, dopo il DPCM 22/3/2020, è quello del soggetto a cui le merci sono destinate. Si deve, infatti, ritenere che non possano essere trasportate merci che sono destinate ad un'attività che rientra tra quelle sospese.

Fatta questa premessa l'impresa edile che utilizza il calcestruzzo non ha un rapporto contrattuale direttamente con il trasportare ma solo con il fornitore per cui è nei confronti di tale soggetto che può attivarsi per far valere il mancato adempimento delle prestazione. Laddove il fornitore non fosse in grado di poter assicurare la prestazione sarà infatti suo onere dover fornire adeguata motivazione e rivedere gli impegni assunti sospendendo il contratto o risolvendolo per impossibilità sopravvenuta.

31.D. La mia impresa (codice ATECO attività NON rientrante nell'allegato 1 al DPCM 22-03-2020) sta costruendo un centro Diagnostico a Verona per un committente privato (codice ATECO attività rientrante nell'allegato 1 al DPCM 22-03-2020) già proprietario di altri centri (l'attività non è legata alle eventuali esigenze essenziali legate al COVID-19).

Il committente privato ritiene che il cantiere debba proseguire e l'attività di costruzione debba continuare in quanto tale attività rientra in entrambe le previsioni descritte alla lettera d), co. 1, dell'art. 1 del DPCM 22-03-2020 e in particolare ...”restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali a

ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1)" e”nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e)”. Pertanto, il committente ritiene che l'unico adempimento a capo dell'impresa è di natura formale e con l'invio di una comunicazione informativa al Prefetto il quale, nel caso ritenga non sussistano le condizioni, potrà sospendere l'attività.

Il dubbio che sorge è il seguente: poiché trattasi della costruzione ex novo di un centro diagnostico da ultimarsi entro fine anno per accreditamenti presso la Regione Veneto e, considerato che nel cantiere a quo (nuova costruzione) non è svolta nessuna attività medica, ne prima della fine dei lavori potrà essere svolta (contrattualmente concordata per fine anno), si chiede se la continuità del cantiere è una attività funzionale per assicurare la continuità della filiera delle attività elencate nell'allegato 1) oppure essenziali e di pubblica utilità del DPCM 22/03/2020?

Inoltre, visto quanto descritto alla lettera d), co. 1 art. 1 del DPCM citato ed in assenza di chiarimenti a riguardo, l'impresa chiede se è prevista una responsabilità diretta in capo alle Parti contrattuali (Committenza privata ed impresa edile) in merito al riconoscimento della funzionalità, nel caso specifico con la prosecuzione dell'attività (di costruzione) ad assicurare delle attività delle filiere di cui all'allegato 1) (attività sanitaria) oppure dei servizi di pubblica utilità e dei servizi assistenziali (attività sanitaria) fino all'eventuale sospensione dell'attività da parte del Prefetto.

Nel periodo che va dalla prosecuzione dell'attività e fino all'eventuale sospensione da parte del Prefetto, in caso di una eventuale problema di salute legato al COVID-19 oppure ad un infortunio sul lavoro dei dipendenti, l'impresa ed il committente potrebbero essere ritenuti colpevoli per il solo fatto di aver deciso di proseguire l'attività?

R. Mercato Privato: Fermo restando che le comunicazioni al Prefetto relative alla prosecuzione delle attività, sulla base del principio del silenzio assenso, non trovano risposta salvo per un eventuale provvedimento di sospensione, è pacifico considerare che, nel periodo intercorrente tra la comunicazione e l'eventuale provvedimento, alla luce dei principi generali e in particolare dell'art. 2087, cod. civ., e dell'art. 2, comma 1, lett. n), del D. Lgs. n. 81/2008, i profili di responsabilità dell'impresa non sono diversi da quelli cristallizzati nel quadro normativo previgente, in cui si inseriscono, senza modifiche strutturali, le nuove norme (l'art. 42, comma 2, del D.L. n. 18/2020) e le indicazioni contenute nella circolare dell'Inail n. 13/2020.

Pertanto, le Linee Guida per il settore edile del 24 marzo, attuative del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 14 marzo scorso), assurgono a canone comportamentale per l'adozione delle misure di prevenzione dal contagio e danno contenuto ai principi normativi sopra citati, primo tra tutti quello, tradizionale, enunciato dal citato art. 2087, cod. civ.

Infatti i profili di responsabilità attengono essenzialmente al rispetto delle misure di prevenzione dal contagio che devono essere assunte, ai sensi della disposizione

codicistica e dell’analoga disposizione contenuta all’art. 2, sopra richiamato, non solo in ossequio a specifiche norme giuridiche, ma anche tenendo conto della particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica, secondo il principio giurisprudenziale e dottrinario della cd. “massima sicurezza tecnologicamente fattibile”, da intendersi alla luce delle acquisizioni del progresso tecnico, delle conoscenze scientifiche, organizzative, metodologiche, ecc.

Una conferma di quanto sopra e una guida all’assunzione di efficaci misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro in ottemperanza del principio sopra ricordato, è ricavabile da quanto previsto dall’art. 2, comma 10 del DPCM 10 aprile 2020, secondo cui “le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”, una cui specifica attuazione nel settore edile è rappresentata dalle citate Linee Guida del 24 marzo scorso.

Viceversa, la violazione delle misure previste da tali Linee Guida, oltre che dagli altri, consueti, principi di legge, integra un sicuro profilo di responsabilità, anche penale, in caso di lesioni personali colpose – pur dovendosi escludere, secondo autorevoli pareri legali, ogni presunzione di origine professionale – e, di conseguenza, la possibilità per l’Istituto assicuratore di avviare l’azione di regresso.

LE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

ART. 56 DL #CURAITALIA, Moratoria finanziamenti PMI

Moratoria per le micro, piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, che consente di congelare, fino al 30 settembre 2020, linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

32.D. COSA PREVEDE LA MORATORIA?

R. La misura predisposta dal Governo dispone che:

- a. **le linee di credito accordate** «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti **non possono essere revocati** fino alla data del 30 settembre 2020;
- b. **la restituzione dei prestiti** non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 **è rinviata** fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
- c. **il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato** sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

33.D. CHI PUO' ACCEDERE ALLA MORATORIA?

R. Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

34.D. QUALI SONO I REQUISITI CHE DEVE AVERE L'IMPRESA PER OTTENERE LA MORATORIA DEI FINANZIAMENTI?

R. L'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, non deve avere, cioè, posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie:

- sofferenze;
- inadempienze probabili;
- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

35.D. SE HO GIA' USUFRUITO DELLA SOSPENSIONE O RISTRUTTURAZIONE DELLO STESSO FINANZIAMENTO NELL'ARCO DEI 24 MESI PRECEDENTI?

R. Sì, può ricorrere alle moratorie anche l'impresa in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti. NELL'ADDENDUM PER IL CREDITO ABI-CONFINDUSTRIA, INVECE, QUESTO NON E' POSSIBILE

36.D. LA SOSPENSIONE DI RATE E FINANZIAMENTI DISPOSTA RIGUARDA ANCHE PER I C/C CORRENTI IPOTECARI CON UN PREVISTO PIANO DI AMMORTAMENTO/RIMBORSO QUOTE?

R. Sì, se il finanziamento è stato contratto dall'impresa o dal lavoratore autonomo o libero professionista.

37.D. LA SOSPENSIONE DI RATE E FINANZIAMENTI DISPOSTA RIGUARDA ANCHE I FINANZIAMENTI CONTRATTI PER REALIZZARE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO?

R. Sì, se il finanziamento è stato contratto dall'impresa o dal lavoratore autonomo o libero professionista.

38.D. LE OPERAZIONI DI LEASING SONO AMMISSIBILI ALLA GARANZIA DEL FONDO CENTRALE PMI? AD ESEMPIO NEL CASO IN CUI UN'IMPRESA ABBA LA NECESSITÀ DI DOTARSI IN VIA IMMEDIATA DI NUOVI BENI NELL'AMBITO DI CONTRATTI DI LEASING GIÀ IN ESSERE, L'EROGAZIONE DI NUOVI BENI PUÒ ESSERE INTESA COME CREDITO AGGIUNTIVO E RIENTRARE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA DEL FONDO?

R. Sì, la previsione di “credito aggiuntivo” è volutamente ampia e si applica senz’altro ai contratti di leasing (compresa la fattispecie descritta). Le modalità operative per la richiesta di sospensione sono le medesime.

39.D. I CREDITI CARTOLARIZZATI POSSONO ESSERE OGGETTO DI MORATORIA?

R. Le misure di cui all’art. 56 si applicano anche ai finanziamenti ceduti a società veicolo (SPV) ex legge n. 130/99.

40.D. SE IL FINANZIAMENTO È ASSISTITO DA UNA GARANZIA PUBBLICA?

R. Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario, trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

41.D. PER ACCEDERE ALLA MORATORIA SU MUTUI E PRESTITI SONO RICOMPRESE NELLA DEFINIZIONE DI PMI ANCHE LE IMPRESE CONTROLLATE DA ALTRE IMPRESE (E DUNQUE APPARTENENTI AD UN GRUPPO) IL QUALE GRUPPO SUPERI I PARAMETRI DIMENSIONALI DI CUI ALLA RACCOMANDAZIONE CE PER LA DEFINIZIONE DI MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE?

R. Non vengono ricomprese, in quanto per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo.

42.D. COME AVVIENE IL RIMBORSO DELLE RATE SOSPESE?

R. In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.

In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo.

43.D. L’ADESIONE ALLA MORATORIA COMPORTA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI?

R. No, nella Relazione Tecnica viene specificato che **”la moratoria è neutrale rispetto alla qualificazione degli intermediari finanziari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria,**

salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rilevare il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria. In questo periodo gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento".

Esempio di elemento oggettivo nuovo che possa indurre un cambiamento di giudizio sulla qualità di credito da parte della banca: l'impresa A, alle prese con problemi di liquidità, da gennaio 2020 non paga i fornitori e decide, a marzo 2020, di aderire alla moratoria ex art. 56, chiedendo la sospensione del pagamento della rata del mutuo. Nel periodo marzo-settembre, non riesce a pagare i fornitori e uno di questi formalizza un'ingiunzione di pagamento. La banca mantiene il rating immutato per l'impresa A fino al 30 settembre 2020 (l'adesione alla moratoria, di per sé non comporta alcun effetto sul merito di credito) ma, in conseguenza del decreto ingiuntivo (elemento oggettivo nuovo), sarà costretta a ricalcolare il rating alla scadenza del periodo di sospensione.

44.D. QUALI SONO LE MODALITÀ E I SOGGETTI A CUI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE?

R. Queste le modalità:

- Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall'entrata in vigore del Decreto legge "Cura Italia", cioè dal 17 marzo 2020.
- La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
- Nella comunicazione l'impresa deve tra l'altro autodichiarare:
 1. il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
 2. "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
 3. di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
 4. di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

A questo [link](#), il fac simile del modulo di richiesta.

- **Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria**, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge "Cura Italia".

45.D. QUALI CONDIZIONI ECONOMICHE SI APPLICANO ALLA MORATORIA?

R. La normativa prevede espressamente **l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti**, le imprese e le banche.

46.D. LA BANCA PUÒ APPLICARE COMMISSIONI ALLE OPERAZIONI DI MORATORIA?

R. No, la banca non potrà applicare commissioni in relazione all'operazione di sospensione.

47.D. PER LE RATE CHE SCADONO IL 30 SETTEMBRE 2020 SI APPLICA LA MORATORIA?

R. Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire **che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.**

48.D. LE IMPRESE POSSONO BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE ANCHE SU RATE GIÀ MATURATE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE MA NON ANCORA PAGATE?

R. Le rate maturate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo) possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata. Le rate scadute e non pagate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge non possono essere invece computate nell'ambito della sospensione.

49.D. La mia impresa può fare ricorso all'Istituto della moratoria COVID 19, considerando che il Piano di Rientro è in fase di Preammortamento e che l'ammortamento inizierà a Settembre 2020?

R. Da una lettura del Decreto Legge 18/2020 (Cura Italia) non emergono elementi che escludano la sospensione della quota interessi, in quanto il riferimento dell'articolo 56, comma 2 lett. C) del DL è a mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale per i quali può essere sospeso, fino al 30/9/2020 e a seguito di comunicazione del debitore, il pagamento delle rate.

L'interpretazione che l'Abi dà alla questione, offerta in occasione di un webinar sulla moratoria, è di natura estensiva: in assenza di una specifica esclusione deve ammettersi la sospensione anche della sola parte interessi.

ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019

50.D. QUAL È LA PRINCIPALE NOVITÀ INTRODOLTA DALL'ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019?

R. La principale novità introdotta dall'Addendum è che le operazioni di sospensione e allungamento previste dall'Accordo per il Credito 2019 possono essere realizzate, per le imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19, **in relazione a finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020** (dunque non solo ai finanziamenti in essere al 15 novembre 2018). **La durata della sospensione è di 12 mesi.**

51.D. A QUALI FINANZIAMENTI SI APPLICA L'ADDENDUM?

R. La moratoria, così come previsto nell'Accordo per il credito 2019, si applica a **tutti i finanziamenti a medio lungo termine** (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di

cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).

52.D. CHI PUÒ ACCEDERE ALLA SOSPENSIONE?

R. Le PMI di tutti il territorio nazionale e appartenenti a tutti i settori produttivi danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

Resta nella discrezionalità delle singole banche e intermediari finanziari la possibilità di valutare la realizzazione di operazioni con caratteristiche analoghe a quelle previste dall'Accordo e dall'Addendum anche nei confronti di imprese di grandi dimensioni.

53.D. QUALI SONO I REQUISITI CHE DEVE AVERE L'IMPRESA PER OTTENERE LA MORATORIA DEI FINANZIAMENTI?

R. Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

54.D. SE HO GIA' USUFRUITO DELLA SOSPENSIONE O RISTRUTTURAZIONE DELLO STESSO FINANZIAMENTO NELL'ARCO DEI 24 MESI PRECEDENTI POSSO ACCEDERE NUOVAMENTE?

R. No, l'Accordo per il credito 2019, al quale si lega l'Addendum prevede espressamente che non possano essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

CON LA MORATORIA EX ART. 56 DL #CURAITALIA, AL CONTRARIO, E' POSSIBILE USUFRUIRE DELLA SOSPENSIONE ANCHE PER FINANZIAMENTI CHE NE ABBIANO GIA' BENEFICIATO NEI 24 MESI PRECEDENTI.

55.D. QUALI CONDIZIONI ECONOMICHE SI APPLICANO ALLA MORATORIA?

R. Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento **originario** in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base.

LA MORATORIA EX ART. 56 DL #CURAITALIA, AL CONTRARIO, PREVEDE ESPRESSAMENTE L'ASSENZA DI NUOVI E MAGGIORI ONERI PER ENTRAMBE LE PARTI

RIEPILOGO PRINCIPALI DIFFERENZE TRA ADDENDUM ACCORDO PER IL CREDITO ABI-CONFINDUSTRIA E MORATORIA EX ART. 56 DL #CURAITALIA

Addendum ABI-CONFINDUSTRIA	Moratoria, art. 56 #Curalitalia
CHI PUÒ ACCEDERE ALLA SOSPENSIONE?	
<p>Le PMI di tutti il territorio nazionale e appartenenti a tutti i settori produttivi danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Le singole banche hanno la discrezionalità di poter valutare la realizzazione di operazioni con caratteristiche analoghe a quelle previste dall'Accordo e dall'Addendum anche nei confronti di imprese di grandi dimensioni.</p>	<p>Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.</p>
QUALI SONO I REQUISITI CHE DEVE AVERE L'IMPRESA PER OTTENERE LA MORATORIA DEI FINANZIAMENTI?	
<p>Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.</p>	<p>L'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, non deve avere, cioè, posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.</p>
QUANTO DURA LA SOSPENSIONE?	
<p>Il periodo massimo è di 12 mesi.</p>	<p>La sospensione è possibile fino al 30 settembre 2020.</p>
QUALI CONDIZIONI ECONOMICHE SI APPLICANO PER LA SOSPENSIONE?	
<p>Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca.</p>	<p>La normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.</p>
SE HO GIÀ USUFRUITO DELLA SOSPENSIONE O RISTRUTTURAZIONE DELLO STESSO FINANZIAMENTO NELL'ARCO DEI 24 MESI PRECEDENTI POSSO ACCEDERE NUOVAMENTE?	
<p>No, l'Accordo per il credito 2019 e l'Addendum prevedono espressamente che non possano essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.</p>	<p>Sì, può ricorrere alle moratorie anche l'impresa in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.</p>

GLI STRUMENTI DEL DL 8 APRILE 2020 N. 23 (DL #LIQUIDITA')

56.D. CHE COSA SONO GLI AIUTI ALLA LIQUIDITÀ?

R. Sono **GARANZIE**, offerte dallo Stato alle banche e agli altri istituti finanziari, sui prestiti erogati a imprese, sia PMI, sia grandi.

Al momento della delibera di erogazione, da parte della banca, la stessa richiede la prestazione della garanzia, per le percentuali previste, sul credito erogato.

57.D. A CHI SI CHIEDE LA GARANZIA?

R. E' la banca, che ha intenzione di concedere il credito all'impresa, che richiede la garanzia sui prestiti concessi, al Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale, oppure (per i casi previsti) alla SACE, del gruppo Cdp.

58.D. COME SCEGLIERE TRA FONDO DI GARANZIA PER LE PMI E SACE?

R. Se il credito è concesso a una micro, piccola o media impresa, la domanda sarà, di regola, avanzata al **Fondo di garanzia per le PMI**; nel caso in cui la PMI abbia superato i limiti previsti per l'accesso al Fondo di garanzia (importo garantito pari a 5 milioni di euro), potrà accedere alla garanzia offerta da Sace, nei limiti della provvista di risorse finalizzata alle PMI.

Se l'impresa è una Mid-Cap potrà accedere, indifferentemente, a uno dei due strumenti.

Se l'impresa beneficiaria è una grande impresa, la richiesta sarà avanzata alla **SACE**.

59.D. COME SI DISTINGUONO LE IMPRESE PER DIMENSIONE?

R. Si definiscono

- micro, piccole o medie imprese (PMI) le imprese che occupano fino a 249 addetti, che presentano un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o hanno un attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
- Un'impresa è definita Mid-Cap se occupa fino a 499 addetti, indipendentemente dai requisiti di fatturato e attivo di bilancio.
- Le imprese con parametri maggiori a quelli sopra definiti si considerano Grandi.

Esempio:

Se un'impresa ha 100 addetti, un fatturato di 70 milioni e un attivo di bilancio di 60 milioni è una impresa di Grande dimensione ma, avendo un numero di addetti non superiore a 499, è considerata una Mid-Cap.

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

60.D. COME FA UN'IMPRESA AD ACCEDERE AL FONDO?

R. Non è l'impresa ad accedere al Fondo, ma la banca.

61.TUTTE LE IMPRESE POSSONO AVERE LA GARANZIA DEL FONDO?

R. No, solo le PMI e, grazie alle deroghe introdotte, anche le imprese più grandi che abbiano, però, meno di 499 dipendenti (Mid-Cap).

62.D. FINO A QUANDO VALGONO LE NUOVE REGOLE DI ACCESSO AL FONDO?

R. Le deroghe alla disciplina del fondo hanno valenza fino al **31 dicembre 2020**.

63.D. QUANTO COSTA LA GARANZIA PRESTATI DAL FONDO?

R. La garanzia è concessa **a titolo gratuito**.

64.D. QUAL È L'IMPORTO MASSIMO DEI PRESTITI GARANTITI DAL FONDO PER CIASCUNA IMPRESA?

R. L'importo massimo garantito per singola impresa è di 5 milioni di euro (in precedenza il limite era 2,5 milioni di euro).

65.D. E' PREVISTO UN LIMITE SULLE SINGOLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO?

R. No. L'unico limite posto alle operazioni garantite dal Fondo è sull'importo complessivamente garantito per ciascuna impresa, che non può superare i 5 milioni di euro.

66.D. QUAL È LA PERCENTUALE MASSIMA COPERTA DAL FONDO SUI SINGOLI FINANZIAMENTI?

R. La percentuale di copertura della garanzia diretta del Fondo è il **90 per cento** dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, se l'importo del finanziamento non supera, alternativamente:

1. il **doppio della spesa salariale annua** del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
2. il **25 per cento del fatturato** totale del beneficiario nel 2019;
3. il **fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi**, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; **tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

e la durata del finanziamento non supera **72 mesi**.

Per le imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro che risultino danneggiate per effetto del COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, e per finanziamenti non superiori al 25% dei ricavi, è prevista la possibilità di una copertura, da parte di un Consorzio Garanzia Fidi (Confidi) o di altro fondo di garanzia, della parte di finanziamento (il restante 10%) non coperta dalla garanzia del Fondo.

Se l'importo del finanziamento non rispetta nessuna delle tre condizioni sopra indicate o la durata dell'operazione finanziaria super 72 mesi, la garanzia concessa dal Fondo è pari all'80%.

67.D. QUAL È LA DIFFERENZA TRA UNA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO E UNA INDIRETTA, ATTRAVERSO I CONFIDI?

R. Non vi sono differenze sostanziali per l'impresa richiedente e per la banca beneficiaria, in quanto la garanzia di ultima istanza è sempre a carico dello Stato.

68.D. CI SONO FINANZIAMENTI CON COPERTURA DEL 100 PER CENTO?

R. Sì. E' prevista una garanzia del 100 per cento per i **nuovi finanziamenti entro un massimo di 25.000 euro a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa**, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché:

- I nuovi finanziamenti prevedano un pre-ammortamento di 24 mesi e abbiano una durata fino a 72 mesi;
- l'importo massimo non sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.
- l'ammontare complessivo delle esposizioni del soggetto finanziatore nei confronti dell'impresa, a seguito della concessione del nuovo finanziamento, deve essere superiore all'ammontare di esposizioni detenute al 9 aprile 2020.

Per questi finanziamenti la **garanzia del Fondo è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione**.

69.D. E' POSSIBILE CHE UNA SINGOLA IMPRESA POSSA FARE PIÙ RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DI 5 MILIONI L'UNA?

R. No. Il limite dei 5 milioni rappresenta il limite di garanzie per impresa, indipendentemente dal numero di finanziamenti richiesti. La somma dei crediti garantiti non potrà superare i 5 milioni di euro. Per una PMI che dovesse aver raggiunto il limite dei 5 milioni di importo garantito dal Fondo, c'è la possibilità di accedere al plafond Sace (vedi risposta 99)

70.D. E' POSSIBILE RICHIEDERE LA GARANZIA SU MUTUI IPOTECARI?

R. Sì, ma solo per **operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari**, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00,

Si ricorda che prima della modifica in commento, il Fondo di garanzia non poteva concedere la propria garanzia su importi già garantiti da ipoteca. Era possibile richiedere l'intervento del Fondo solo per la parte di mutuo non coperto da garanzia ipotecaria. Ora, e fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile richiedere l'intervento del Fondo per l'intero importo erogato come mutuo, per operazioni immobiliari.

71.D. UN'IMPRESA CON UN FATTURATO, NEL 2019, PARI A 10 MILIONI E UN COSTO DELLA MANODOPERA PARI A 2 MILIONI DI EURO CHE INTENDA REALIZZARE UN INVESTIMENTO DEL COSTO DI 5 MILIONI PUÒ PRESENTARE UN' AUTODICHIARAZIONE E RICHIEDERE UN MUTUO DI DURATA SUPERIORE AI 10 ANNI DI IMPORTO ECCELENTE I LIMITI DERIVANTI DAL BILANCIO?

R. Sì. Il comma 1), lett. c), numero 3) dell'articolo 13, dispone che le operazioni finanziarie non possano superare uno dei tre limiti indicati (25% del fatturato 2019, il doppio della spesa salariale 2019 o, a seguito di autocertificazione resa dal beneficiario, del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento). Si ritiene, quindi, che se i costi di investimento superino i limiti del fatturato e della spesa salariale possano, comunque, essere oggetto di garanzia, entro il limite di 5 milioni per impresa.

72.D. PER QUALI FINANZIAMENTI È POSSIBILE RICHIEDERE LA GARANZIA?

R. Il Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantisce i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, senza alcuna indicazione sulla loro tipologia.

La garanzia del Fondo, quindi, può essere concessa per finanziamenti sotto qualsiasi forma.

73.D. E' POSSIBILE RICHIEDERE LA GARANZIA SU OPERAZIONI EROGATE APPENA PRIMA DELL'EMERGENZA?

R. Sì, a condizione che il finanziamento sia stato erogato non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, successivamente al **31 gennaio 2020**. In questi casi, la banca deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante **la riduzione del tasso di interesse applicato**, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

74.D. E' POSSIBILE GARANTIRE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DI CREDITI IN ESSERE?

R. Sì. Il Fondo garantisce direttamente l'80 per cento, e per la riassicurazione il 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia (a condizione che

le garanzie da questi rilasciate non superino l'80 per cento di copertura), anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, **purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento** dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

75.D. E' POSSIBILE GARANTIRE PORTAFOGLI DI CREDITI?

R. Ferme restando le condizioni ordinarie per la garanzia su portafogli di finanziamenti, fino al 31.12 2020, per i portafogli di crediti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, e che siano costituiti, per almeno il 20%, da imprese con un rating non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono previste particolari e più vantaggiose condizioni di garanzia per le banche e, di conseguenza, per le imprese finanziate. (vedi art.13, comma 2)

76.D. SERVE LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA PER ACCEDERE ALLA GARANZIA?

R. Sì. E' previsto, però, che se la documentazione antimafia non sia disponibile sulla banca dati nazionale unica, l'aiuto è concesso lo stesso, sotto condizione risolutiva, anche in assenza della documentazione medesima.

77.D. CHE SUCCEDA SE UN CREDITO GIÀ GARANTITO DAL FONDO USUFRUISCE DELLA MORATORIA EX LEGE (ART. 56 DEL DL 18/2020 "CURA ITALIA")?

R. In tal caso, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza, quindi automaticamente, all'operazione di sospensione.

78.D. CHE TIPO DI VALUTAZIONE SVOLGE IL FONDO PER CONCEDERE LA GARANZIA?

R. La garanzia del Fondo è concessa in modo automatico, senza applicazione del proprio modello di valutazione.

79.D. PER ACCEDERE ALLA GARANZIA DEL FONDO LE IMPRESE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE IN BONIS?

R. No. La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "**inadempienze probabili**" o "**scadute o sconfinanti deteriorate**", purché la classificazione non sia precedente alla data del **31 gennaio 2020**.

La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al **31 dicembre 2019**:

- siano state ammesse alla procedura del **concordato con continuità aziendale** (articolo 186-bis R.D. 267/1942),
- abbiano stipulato **accordi di ristrutturazione** (articolo 182-bis R.D. 267/1942);

- abbiano presentato un **piano attestato** (articolo 67 R.D. 267/1942)

purché, alla data del 9 aprile 2020, le loro esposizioni:

- non siano classificate come esposizioni deteriorate,
- non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, e
- la banca possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza
- Ai fini dell'ammissione alla garanzia **non è necessario** che sia trascorso un anno:
- dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore,
- dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate.

80. SONO AMMESSE ANCHE LE IMPRESE CON POSIZIONI FINANZIARIE CLASSIFICATE COME SOFFERENZE?

R. No, le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze", sono, in ogni caso, escluse.

L'INTERVENTO DI SACE

81.D. COME FA UN'IMPRESA AD ACCEDERE ALLA GARANZIA SACE?

R. Non è l'impresa ad accedere alla SACE ma la banca,

Esistono due procedure diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa:

- **procedura semplificata**; per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi: l'impresa avanza alla banca richiesta di finanziamento garantito dallo Stato, la banca procede con l'istruttoria e delibera la concessione e la inoltra a SACE; quest'ultima verifica se c'è l'ok della banca e concede la garanzia senza fare ulteriori istruttorie;
- per le imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato oltre 1,5 miliardi: dopo la richiesta di finanziamento da parte dell'impresa, la banca procede con l'istruttoria e delibera la concessione, **SACE procede a istruttoria** e con decreto MEF-MISE si procederà alla concessione della garanzia.

82.D. QUALI IMPRESE POSSONO AVERE LA GARANZIA DI SACE?

R. Tutte le imprese di grande dimensione che non possono accedere alla garanzia del Fondo per le PMI e, come indicato nella domanda 69, le PMI che abbiano superato il limite dei 5 milioni di euro garantiti dal Fondo.

Infatti, se in prima istanza, alla garanzia di Sace accedono le **imprese diverse dalle PMI**, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, è comunque prevista una riserva di risorse destinate alle **PMI che, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo.**

83.D. FINO A QUANDO PUÒ ESSERE RICHIESTA LA GARANZIA SACE?

R. La richiesta di garanzia può essere concessa **fino al 31 dicembre 2020**

84.D. A QUANTO AMMONTA IL COMPLESSO DELLE GARANZIE CHE SACE PUÒ OFFRIRE?

R. Gli impegni assunti dalla SACE non possono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese

85.D. QUANTO COSTA LA GARANZIA PRESTATATA DA SACE?

R. Il costo della garanzia è a condizioni agevolate rispetto alla normale operatività ed è il seguente:

- **per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti**, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno
- **per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese** sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia.

86.D. QUAL È L'IMPORTO MASSIMO DEI PRESTITI GARANTITI DA SACE PER CIASCUNA IMPRESA?

R. Il finanziamento garantito non potrà essere superiore al **25% del fatturato in Italia del 2019** come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale **o al doppio della spesa salariale annuale in Italia per il 2019** ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il Bilancio.

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.

87.D. E' PREVISTO UN LIMITE SULLE SINGOLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO?

R. No. La garanzia copre i nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente al 9 aprile 2020, fino all'importo massimo garantito.

88.D. QUAL È LA PERCENTUALE MASSIMA COPERTA DA SACE SUI SINGOLI FINANZIAMENTI?

R. La percentuale massima di copertura della garanzia di Sace sull'importo del finanziamento è diversa in ragione della dimensione dell'impresa beneficiaria, come di seguito illustrato:

- 90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro (le PMI rientrano in questa fattispecie);
- 80% dell'importo per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

89.D. A COSA DEVE DESTINATO IL FINANZIAMENTO GARANTITO?

R. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere:

- costi del personale
- investimenti
- capitale circolante

Inoltre deve essere **impiegato in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.**

90.D. CI SONO FINANZIAMENTI CON COPERTURA DEL 100 PER CENTO?

R. No.

91.D. PER QUALI FINANZIAMENTI È POSSIBILE RICHIEDERE LA GARANZIA SACE?

R. La garanzia può essere concessa per finanziamenti sotto qualsiasi forma.

92.D. C'È UN TETTO AI COSTI BANCARI DEL CREDITO GARANTITO DA SACE?

R. No. E' previsto, però, che il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

93.D. E' POSSIBILE RICHIEDERE LA GARANZIA SU OPERAZIONI EROGATE APPENA PRIMA DELL'EMERGENZA?

R. No, la garanzia Sace può essere erogata solo su nuovi finanziamenti erogati dopo l'entrata in vigore del DI (8 aprile 2020).

94.D. E' POSSIBILE GARANTIRE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DI CREDITI IN ESSERE?

R. No. In assenza di specificazioni al riguardo, si deve ritenere esclusa tale possibilità.

95.D. C'È UNA DURATA MASSIMA DEL RIMBORSO?

R. Sì, le operazioni finanziarie non devono avere durata superiore ai **72 mesi più un periodo di pre-ammortamento della durata di 24 mesi.**

96.D. PER ACCEDERE ALLA GARANZIA SACE LE IMPRESE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE IN BONIS?

R. No. La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come scadute o sconfinanti deteriorate **purché la classificazione sia successiva al 29 febbraio 2020.**

97.D. ESISTONO DELLE LIMITAZIONI NELLA GESTIONE DELL'AZIENDA NEL CASO DI EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI GARANTITI DA SACE?

R. Sì, l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a **non distribuire dividendi** e a non acquistare azioni proprie nel corso del 2020 e dovrà, inoltre, gestire i livelli occupazionali attraverso **accordi sindacali.**

98.D. QUALI CONTROLLI SONO PREVISTI DURANTE LA DURATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO?

R. E' disposto che le banche forniscano un rendiconto periodico a SACE, al fine di riscontrare il rispetto da parte delle imprese finanziate e delle stesse banche degli impegni e delle condizioni previste per la concessione della garanzia.

99.D. E' POSSIBILE CUMULARE LA GARANZIA DEL FONDO PMI CON QUELLA DI SACE?

R. Nel caso in cui l'impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, il calcolo dell'importo massimo garantito dovrà essere effettuato sommando tutti i finanziamenti.

Esempio:

Una PMI ha un fatturato di 49 milioni di euro e ha in essere garanzie con il Fondo PMI per 5 milioni (pari al massimo consentito). Il plafond attivabile con Sace sarà pari a 7,25 milioni, ossia 12,25 milioni (25% del fatturato) a cui bisogna detrarre i 5 milioni di garanzie attivate presso il Fondo PMI.

Da tenere presente che ai fini della determinazione dell'importo massimo del finanziamento e della misura della garanzia concedibile da SACE, se l'impresa appartiene ad un Gruppo, i relativi parametri da considerare (ricavi, costo del personale, numero di addetti) sono riferiti all'intero Gruppo.